

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

(Provincia di Pisa)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 Ambito di applicazione e scopo del regolamento	Pag. 3
Art. 2 Individuazione servizi indivisibili	Pag. 3
Art. 3 Definizione abitazione principale e relative assimilazioni	Pag. 3
Art. 3 bis Determinazione della base imponibile	<i>Pag. 3</i>
TITOLO II – ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI	
Art. 4 Aliquote e agevolazioni	<i>Pag. 3</i>
Art. 5 Immobili posseduti da ONLUS	Pag. 4
TITOLO III – CONTROLLI	
Art. 6 Attività di controllo	Pag. 4
Art. 7 Accertamento con adesione	Pag. 4
TITOLO IV – VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI	
Art. 8 Versamenti	Pag. 4
Art. 9 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	Pag. 4
Art. 10 Rimborsi e compensazioni	Pag. 4
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 11 Entrata in vigore	Pag. 4
Art. 12 Clausola di adeguamento.	Pag. 5

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Individuazione servizi indivisibili

- 1. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili quali:
- Anagrafe, stato civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico
- Manutenzione beni immobili
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- Illuminazione pubblica e servizi connessi
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi
- Urbanistica e gestione del territorio
- Servizi di Protezione civile
- 2. Con deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote del tributo, vengono individuati, per ciascuno dei suddetti servizi, i relativi costi di riferimento.

Art. 3

Definizione abitazione principale e relative assimilazioni

- 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, viene riconosciuta quale abitazione principale, con le relative pertinenze, un solo immobile.
- 2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 3. Si considerano inoltre direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti fattispecie impositive:
- l'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; sull'unità immobiliare l'imposta è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, purchè il contribuente presenti, a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i suddetti requisiti.

Art. 3 bis

Determinazione della base imponibile

- 1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
- 2. Per la determinazione della base imponibile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4 del vigente Regolamento IMU.

TITOLO II ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI

Art. 4

Aliquote e agevolazioni

- 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
- copertura la TASI è diretta, e può riconoscere eventuali detrazioni, riduzioni od esenzioni nei limiti di legge.
- 2. Le detrazioni si applicano in ragione dei mesi in cui sono presenti i requisiti stabiliti dal regolamento.
- 3. Le detrazioni di base nonché quelle previste dal presente Regolamento sono tra loro cumulabili salvo il caso in cui nel nucleo familiare sia presente un unico soggetto portatore di handicap grave ed invalido al 100%.

Art. 5

Immobili posseduti da ONLUS

1. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997 è disposta l'esenzione dal pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

TITOLO III CONTROLLI

Art. 6

Attività di controllo

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, comma da 161 a 170, della L. 296/2006 e dalle disposizioni di cui alla L. n. 147/2013.
- 2. Sulle somme dovute a titolo di TASI, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi nella misura stabilita dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3. L'Amministrazione comunale verifica le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 7

Accertamento con adesione

1. Si applica per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina delle entrate sull'accertamento con adesione, definito secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997.

TITOLO IV

VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI

Art. 8

Versamenti

- 1. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. L'occupante è tenuto al versamento del tributo nella misura pari al 30% del totale complessivamente dovuto.
- 3. Per il computo dei mesi per l'applicazione del tributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU.
- 4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 5. La TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti tributari, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio degli stessi, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini stabiliti sopra.
- 6. Non si fa luogo al versamento se il tributo dovuto per l'intero anno è uguale od inferiore ad euro 12,49. Se l'importo da versare per l'intero anno supera tale soglia, il versamento deve essere eseguito per l'intero ammontare dovuto. Se il tributo da versare in sede di acconto è uguale od inferiore ad euro 12,49, l'acconto sarà versato unitamente al saldo, purché il tributo dovuto per l'intero anno sia superiore a tale soglia.

7. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è uguale od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Per le dilazioni di pagamento di carichi arretrati, derivanti da accertamenti tributari, si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie.

Art. 10

Rimborsi e compensazioni

1. Per i rimborsi e le compensazioni si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.

Art. 12 – Clausola di adeguamento.

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.